

REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE STRAORDINARIO MISURE ANTICOID 2021

(In attuazione dell'Accordo Territoriale Straordinario del 14/6/2021 e del 23/11/2021)

Art.1 – Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito straordinario dei lavoratori, istituiti ai sensi dall'Accordo Territoriale del settore Terziario del 14/6/2021 e del 23/11/2021 nei limiti delle risorse economiche stanziare da Ebiterbo a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguardano i seguenti casi:

1. interventi in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica, in assenza di ammortizzatori sociali;
2. contributo straordinario per la serenità abitativa;
3. contributo solidaristico;
4. interventi straordinari di welfare: assistenza genitoriale al figlio minore;
5. interventi per misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro.

Tali interventi decorrono dal 1/1/2021 fino al 31/12/2021, in attuazione dell'Accordo Territoriale del 23/11/2021 che proroga il termine del 30/9/2021, amplia le prestazioni e il relativo massimale.

Art.2 - Stanziamenti

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi stanziati da EBITERBO, sulla base dei principi e criteri enunciati nel citato accordo. Il Consiglio Direttivo definisce un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento.

In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, il Consiglio Direttivo potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle altre prestazioni rimanenti di sostegno al reddito.

Art.3 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

3.1 – Requisiti soggettivi per le aziende

Possono accedere alle prestazioni le aziende che applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

- a) Per l'accesso alle prestazioni di cui all'art.5 (contributo alla serenità abitativa), all'art. 6 (contributo solidaristico), all'art. 7 (welfare straordinario) e all'art. 8 (misure di rafforzamento della prevenzione) del presente Regolamento è sufficiente l'adesione all'Ente, da parte dell'azienda, antecedente alla data del 1/1/2021.
- b) Per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito straordinario di cui all'art.4 (Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale), è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal citato CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,30%, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo Territoriale, a fronte dell'adesione ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,30% calcolato su paga base e contingenza, riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

Le aziende che abbiano omesso sia di versare il contributo ad Ebiterbo sia la quota dello 0,30% direttamente ai dipendenti, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo Territoriale, a fronte dell'adesione ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,50% calcolato su paga base e contingenza, riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad Ebiterbo:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

Ove la domanda per la prestazione di cui alla lettera A.2, A.3 e B dell'Accordo Territoriale sia inoltrata da un dipendente di azienda, già aderente ad Ebiterbo, ammessa a procedura concorsuale e che abbia omesso fino ad un massimo di 11 mesi il pagamento della contribuzione prevista dal vigente CCNL (pur avendo operato la trattenuta per la quota in capo al lavoratore), Ebiterbo rigetterà la domanda.

Qualora invece, anche successivamente al rigetto ed entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, il dipendente dimostri di aver assunto l'iniziativa nei confronti della predetta azienda per denunciare la violazione del CCNL con contestuale messa in mora per il recupero dell'intera contribuzione (quota azienda e quota lavoratore) spettante ad Ebiterbo, l'Ente erogherà la prestazione stessa.

In tal caso, il lavoratore dovrà sottoscrivere preventivo impegno al versamento ad Ebiterbo degli importi recuperati nel caso in cui l'azione intrapresa nei confronti dell'azienda abbia esito positivo.

3.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi di cui alla lettera A) dell'Accordo Territoriale, i lavoratori devono avere un rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in forza al momento dell'evento, e non avere altri eventi sospensivi in corso della prestazione lavorativa (ad esempio malattia, aspettativa, congedi, ecc.).

Per beneficiare degli interventi di cui alla lettera B (Welfare straordinario) dell'Accordo Territoriale i lavoratori devono aderire a Ebiterbo da almeno 3 mesi.

E' riconosciuta la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente ai lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti Covid.

3.3 - Requisiti oggettivi

Per beneficiare degli interventi di cui al punto A.1 (Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica) dell'Accordo Territoriale, deve essere sottoscritto un accordo sindacale con le caratteristiche di cui all'allegato all'Accordo Territoriale stesso, previa richiesta di esame congiunto da inviare alle OO.SS. firmatarie.

L'accordo sindacale potrà essere sottoscritto in azienda oppure presso il Tavolo di Esame Congiunto istituito dalle parti sociali presso Ebiterbo e convocato tutti i mercoledì pomeriggio anche in modalità telematica.

Art. 4 – Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito

4.1 – Temporanea riduzione dell'orario di lavoro

Per i casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui al punto A.1 lettera a) dell'Accordo Territoriale, Ebiterbo riconoscerà, ai lavoratori interessati, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (art.206 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi). I ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

Il contributo deve essere anticipato dall'azienda, che dovrà inserire tale voce nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziarla separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Ebiterbo, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile a fronte del ricevimento di copia del Libro Unico, che dovrà essere inviato ad Ebiterbo inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ebiterbo restituirà all'azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato entro i successivi 15 giorni.

Tale adempimento solleva Ebiterbo da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. Ebiterbo si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

Per le prestazioni di riduzione temporanea dell'orario di lavoro l'azienda deve trasmettere ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica con allegato l'accordo sindacale. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale.

4.2 – Temporanea Sospensione dell'attività lavorativa

Per i casi di sospensione dell'attività lavorativa di cui al punto A.1 lettera b) dell'Accordo Territoriale, Ebiterbo riconoscerà, ai lavoratori interessati, un contributo orario pari al 60% della retribuzione mensile lorda persa (art.206 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi). I ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

Il contributo deve essere anticipato dall'azienda, che dovrà inserire tale voce nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziarla separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Ebiterbo, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza a fronte del ricevimento di copia del Libro Unico, che dovrà essere inviato ad Ebiterbo inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ebiterbo restituirà all'azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato entro i successivi 15 giorni.

Tale adempimento solleva Ebiterbo da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. Ebiterbo si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

Per le prestazioni di sospensione dell'attività lavorativa l'azienda deve trasmettere ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica con allegato l'accordo sindacale. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Art. 5 – Contributo straordinario per la serenità abitativa

Ai lavoratori che, in forza degli ammortizzatori sociali adottati come misura di contenimento del contagio da COVID-19 (comprese le misure previste da Ebiterbo tramite gli Accordi Straordinari di Sostegno al Reddito), abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 40%, Ebiterbo riconosce un contributo mirato alla serenità abitativa nei periodi di perdita salariale. Pertanto, al lavoratore che sia titolare o co-titolare di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o che abbia un contratto di locazione per l'abitazione di residenza o in cui è domiciliato in quanto lavoratore fuori sede con residenza oltre i 50 Km dal luogo di lavoro, Ebiterbo riconoscerà il seguente contributo:

- a) fino a 150 Euro nel caso di sospensione/riduzione mensile pari al 40% e fino al 60%
- b) fino a 200 Euro nel caso di sospensione/riduzione mensile maggiore del 60% e fino all'80%
- c) fino a 250 Euro nel caso di sospensione/riduzione mensile maggiore dell'80%

I contributi di cui sopra saranno erogati in ogni caso nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta in base alla percentuale di co-titolarità, in caso di co-intestazione dei contratti.

I contributi di cui sopra saranno riproporzionati in caso di contratto di lavoro part time.

I contributi di cui sopra saranno riconosciuti per un periodo massimo di 5 mesi per il periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica allegando la seguente documentazione:

- copia del contratto di mutuo o contratto di locazione;
- copia della quietanza di pagamento della rata di mutuo o affitto per la quale si chiede il contributo;
- copia delle buste paga da cui risulti la riduzione oraria per ricorso all'ammortizzatore sociale;

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 18/02/2022 a pena di decadenza.

I contributi spettanti, che saranno erogati direttamente al lavoratore, sono esenti da imposizione fiscale.

Si precisa che dal 1/3/2020 è sospesa l'applicazione dell'Accordo Territoriale del 27/3/2017 con riferimento a questa prestazione.

Art. 6 – Contributo solidaristico

Ai lavoratori che abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 e che abbiano avuto accesso alle prestazioni per causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dai Fondi di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga, verrà erogato un contributo massimo di:

- 100 Euro nel caso di sospensione/ riduzione mensile fino al 33%;
- 200 Euro nel caso di sospensione/ riduzione mensile maggiore del 33% e fino al 66%;
- 300 Euro in caso di sospensione/riduzione mensile oltre il 66%.

Il contributo sarà erogato nei limiti della retribuzione effettivamente persa nel rispetto dei massimali sopra indicati.

Il contributo è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi, verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale, e sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel mese di riferimento specifico.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica allegando copia delle buste paga del mese di riferimento dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 18/02/2022, a pena di decadenza.

I contributi spettanti, che saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi fiscalmente lordi e saranno assoggettati a ritenute fiscali (aliquota corrispondente al primo scaglione), il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

Art. 7 – Interventi straordinari di Welfare – assistenza genitoriale al figlio minore

Per la prestazione di cui al punto B dell'Accordo Territoriale, Ebiterbo riconoscerà ai lavoratori, che continuino a prestare la propria attività lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa dovute all'applicazione di ammortizzatori sociali, e che debbano assentarsi dal lavoro per occuparsi dei propri figli a seguito della chiusura straordinaria delle scuole e/o dei singoli plessi scolastici, un contributo pari al 50% della normale retribuzione persa (art.206 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi), per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi, cadente nel periodo tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021 a favore di un genitore per nucleo familiare.

Fermo restando l'esaurimento dei residui di ferie e permessi al 31/12/2020, potranno accedere a tale prestazione coloro che si trovino in una di queste casistiche:

- 1) genitore di figlio di età fino a 14 anni, che abbia terminato il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al decreto del 13/3/2021 n.30 o di provvedimenti successivi, e abbia necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio fruendo quindi di permessi non retribuiti;
- 2) genitore di figlio di età fino a 14 anni che non abbia avuto accesso al congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al decreto del 13 marzo 2021, n. 30, nel periodo dal 1 gennaio al 12 marzo, per effetto della determinazione prevista dalla circolare INPS del 14 aprile 2021, n. 63, la quale consente la conversione per tale periodo dei soli periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, non autorizzando, pertanto, la conversione di eventuali aspettative non retribuite e/o permessi non retribuiti, a copertura dell'astensione dalla prestazione lavorativa per occuparsi del figlio.

Qualora si sia in presenza di ferie e permessi residui al 31/12/2020, sarà comunque possibile chiedere il contributo per le ore di assenza non retribuite, ma esso sarà riconosciuto deducendo le ore del saldo attivo 2020, se non usufruite nel periodo precedente alla fruizione dei permessi non retribuiti.

L'importo spettante verrà erogato, di norma, all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel modulo dovrà essere indicato il codice IBAN aziendale.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad Ebiterbo la domanda redatta su apposita modulistica allegando la seguente documentazione:

- 1) busta paga dalla quale risulti l'assenza non retribuita per cui si richiede il contributo;
- 2) in caso di chiusura scolastica non generalizzata, ma circoscritta a singoli plessi scolastici, dovrà essere allegato il provvedimento che ha determinato tale sospensione.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 18/02/2022, a pena di decadenza.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per i centri estivi.

Art. 8 - Misure di rafforzamento della prevenzione

In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro", potranno prevedersi contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il Comitato Territoriale, in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro.

Il contributo Ebiterbo sarà erogato in favore:

1) delle spese aziendali (elencate nell'Allegato 2 dell'Accordo Territoriale)

Per accedere a tale contributo le aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 Febbraio 2020 devono presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:

- a) fatture di pagamento riferite alle spese di cui all'allegato 2 dell'Accordo Territoriale con le relative attestazioni di pagamento;
- a) autocertificazione (si veda fac-simile allegato 4 dell'Accordo Territoriale) in cui l'azienda dichiara di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo e per lo stesso importo ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.
- c) accordo (si veda bozza all'allegato 3 dell'Accordo Territoriale), in cui si impegnino a comunicare alla parte sindacale, nei casi in cui si manifestassero, situazioni di crisi al fine del mantenimento occupazionale anche in momenti di contrazione economica, utile anche all'avvio di un confronto, e in cui convengano che le OOSS, su loro richiesta, possano tenere, anche in presenza dell'Azienda o di suoi rappresentanti, un incontro informativo con i lavoratori presso l'Azienda stessa sul Protocollo sulla sicurezza sul lavoro e sulla costituzione del comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La richiesta di incontro e proposta di accordo deve essere inviata dall'azienda preventivamente a tutte e tre le OO.SS. La sottoscrizione dell'accordo può avvenire anche a firma di una delle tre sigle sindacali. L'accordo una volta sottoscritto deve essere inviato dall'azienda ad Ebiterbo allegato alla domanda.
- d) documentazione necessaria ad evidenziare l'avvenuta informazione fornita ai lavoratori in ordine alle prestazioni di Ebiterbo, ovvero l'evidenza di precedenti ed attuali buone prassi promozionali e comunicative da cui emergano azioni in favore dei lavoratori tese a favorire la conoscenza e l'utilizzo dell'Ente Bilaterale, ovvero l'impegno formale a diffondere ai propri dipendenti le informazioni relative alle prestazioni ordinarie e straordinarie di Ebiterbo.

Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali, elencate nell'Allegato 2), per un importo pari al 40% della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata e comunque non superiore ai 500,00 Euro al netto dell'IVA.

Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non si applica il parametro percentuale fino a 200 Euro della spesa complessiva.

Tali spese o prestazioni devono essere sostenute o fruiti dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 18/02/2022 a pena di decadenza.

Il contributo spettante è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

2) delle spese di gestione ed operative del Comitato Territoriale, elencate nell'Allegato 2 dell'Accordo Territoriale

Le spese sostenute dalla costituzione del Comitato Territoriale e per il relativo funzionamento, debitamente rendicontate ad EBITERBO, saranno sostenute fino ad esaurimento del fondo nell'anno 2020, salvo scioglimento anticipato per aver esaurito i propri ruoli.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

Indicativamente entro 60 giorni dal ricevimento, le domande verranno prese in carico e analizzate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso EBITERBO, la quale:

- a. verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERBO la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili;
- c. valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- d. verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore e/o l'azienda richiedente saranno esclusi definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

In caso di sovrannumero delle domande, i tempi di presa in carico possono eccedere i 60 giorni. Una volta accolta dalla Commissione, la domanda sarà messa in liquidazione tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione del cedolino paga, quando necessario.

Le prestazioni di cui agli articoli 5 e 6 (serenità abitativa e contributo solidaristico) del presente Regolamento sono cumulabili fino ad un massimale complessivo di Euro 2.000,00.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) Via web, accedendo dall'area riservata del sito www.ebiterbo.it previa registrazione;
- 2) Spedizione postale all'indirizzo della sede di Ebiterbo;
- 3) Tramite PEC;
- 4) Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, socie dell'Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda.

Non si accettano domande inviate via fax o via e-mail ordinaria.

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.